

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

COMM. TRIB. REG. PER LA TOSCANA

NONA SEZIONE/COLLEGIO

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 222/1/15 del 01.04.2015 la Commissione Tributaria Provinciale di Siena - sez. 1- rigettava con condanna alle spese di giudizio, il ricorso presentato dal sig. .... avverso l'avviso di liquidazione 2009 imposte di Registro Ipotecaria e Catastale, con il quale l'Agenzia delle Entrate di Siena ,aveva recuperato le agevolazioni fiscali inerenti l'acquisto, avvenuto in data 05.08.2009, dell'usufrutto vitalizio di appezzamenti di terreno agricolo ( la cui nuda proprietà era stata acquisita dalla .....s. r. l. di cui il ricorrente era il legale rappresentante) e questo perché non aveva rispettato i tempi di 10 e 5 anni per la cessione degli stessi beni.

Il contribuente aveva infatti richiesto l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste per il compendio unico relativamente ai terreni agricoli acquistati per il valore complessivo di Euro 575.000,00 mentre per il fabbricato rurale, acquisito al valore di Euro 190.000,00, la tassazione veniva effettuata in base alla normativa applicabile agli IAP aventi i requisiti per le agevolazioni inerenti la PPC.

In data 01.12.2011 il ricorrente cedeva alla società .....s.r.l. i diritti di usufrutto sia sui terreni che sul fabbricato non rispettando la normativa che vietava la cessione dei beni compresi nel compendio unico prima di 10 anni e dell'usufrutto prima di 5 anni.

Il contribuente eccepiva la nullità o inesistenza della notificazione degli avvisi per violazione degli artt. 8 e 14 della L. n. 800 del 1982, la nullità degli stessi per insussistenza dei presupposti per la decadenza delle agevolazioni nonché per difetto di motivazione, sostenendo che la cessione era avvenuta per la riorganizzazione dell'Azienda agricola all'interno della famiglia ai sensi dell'art. 11 D.Lgs. n. 228 del 2001, che prevede l'attenuazione dei vincoli in materia di proprietà coltivatrice. La società apparteneva per il 99% al ricorrente e per il restante 1% al coniuge.

Il Collegio riteneva:- che la riorganizzazione aziendale sostenuta dal ricorrente non era altro che il tentativo di accedere ad una imposizione più favorevole mantenendo anche le agevolazioni già ottenute; - che appariva evidente che i termini previsti per poter procedere alla cessione dei diritti sui beni considerati non erano stati rispettati;- che era quindi automatica la decadenza dalle agevolazioni ottenute con vincoli precisi e non osservati.

La sentenza è stata appellata da parte contribuente con la richiesta di sospensione d'urgenza della cartella di pagamento Equitalia notificata il 15.07.2015 e quindi dell'esecuzione del ruolo.

Eccepiva la illegittimità della sentenza per omessa pronuncia sulla nullità o inesistenza della notificazione degli avvisi per violazione degli artt. 8 e 14 della L. n. 890 del 1982, non essendo state rispettate le modalità in essi previste per le notifiche a mezzo posta in caso di irreperibilità del destinatario. Ribadisce in proposito che nella raccomandata a .r. inviata al ..... ai sensi dell'art.8 , comma 2, della L. n. 890 del 1982 non c'è alcuna coincidenza tra la data in cui l'agente postale si è recato presso il suo domicilio per consegnare il piego e quella in cui è stata spedita la seconda raccomandata a .r. prevista ex lege, così come non vi è certezza su quando il piego sarebbe stato depositato presso l'ufficio postale; la prima data in cui è stato tentato il recapito è indicata in quella del 27.10.2014 mentre la data di invio della seconda raccomandata a .r. è il 29.10.2014, quando in realtà doveva coincidere perché il deposito deve essere effettuato lo stesso giorno.

Da quanto sopra descritto consegue che il contribuente non è stato messo nella condizione di sapere a quale delle due date doveva far riferimento ai fini della decorrenza e , cosa ancora più grave, nella seconda raccomandata non è stata indicata la data del deposito ma solo comunicato che "l'A.G. è depositato dal giorno 01/01/0001", data inesistente che non ha consentito di individuare una data da cui far decorrere i termini posti a garanzia del contribuente. Eccepisce altresì che la sentenza ha omesso di pronunciarsi sull'eccezione di difetto di motivazione degli avvisi impugnati nella parte relativa alla valorizzazione del diritto di usufrutto, non essendo indicato il metodo adottato dall'ufficio per scomputare dal valore complessivo, unitariamente indicato nell'atto di compravendita del 01.12.2011, il valore del diritto di usufrutto sia per la compravendita dei terreni agricoli sia per quella del fabbricato rurale, stante che l'ufficio si è limitato a richiamare la tabella di cui al T.U. dell'imposta di Registro sottraendosi all'obbligo di motivazione degli atti amministrativi. Sostiene quindi la invalidità della sentenza per erronea motivazione circa la riorganizzazione

aziendale effettuata non avendo perseguito fini speculativi ma semplicemente la riunificazione e accorpamento della proprietà agricola mediante la riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà già appartenente alla società .....per le quote di proprietà degli stessi soggetti (..... 99%e coniuge 1 %), continuando ad esercitare la propria attività agricola quale soggetto qualificato ai fini IAP; ribadisce quindi che l'art. 11 del D.Lgs. n. 228 del 2001 prevede una attenuazione dei vincoli in materia di proprietà coltivatrice qualora la cessione avvenga per una riorganizzazione dell'azienda agricola all'interno della famiglia, come nel caso di specie; richiama in proposito la circolare n. 455/E del 01.12.2008 la quale esclude la decadenza dalle agevolazioni in caso di trasferimento a favore di una società purché il trasferente, con la qualifica di IAP o di coltivatore diretto, sia lo stesso soggetto anche dell'acquirente e continui nella coltivazione diretta del fondo trasferito con la stessa qualifica e la sentenza n. 483/1/14 del 23.10.2014 sempre della CTP di Siena, la quale ha accolto il ricorso proprio per la stessa fattispecie.

Motiva quindi la richiesta di sospensione della cartella di pagamento notificata per la fondatezza del fumus bonis iuris come illustrato così come per il periculum in mora deriva dal pagamento della notevolissima somma richiesta a fronte delle cattive condizioni economico/finanziarie in cui versa.

Sono quindi pervenute le controdeduzioni dell'Ufficio richiamando preliminarmente le motivazioni presentate nel precedente grado di giudizio.

In ordine ai rilievi mossi dalla parte osserva:

- circa la nullità o inesistenza della notificazione - che i giudici, esaminati gli atti del processo si sono espressi nel merito della controversia in quanto il rilievo era destituito di ogni pregio e fondamento giuridico, avendo la parte proposto ricorso nei termini di legge;- che il contribuente è stato messo nelle condizioni di conoscere le contestazioni mosse e quindi di essere in grado di difendersi; -che l'avviso è stato correttamente notificato in quanto l'ufficio aveva inviato in data 27.10.2014 gli atti alla notifica; l'ufficio Postale, ricevuti i plichi in data 29.10.2014, non trovando nessuno presso la residenza del ....., ha immesso l'avviso in cassetta spedendo la comunicazione di avvenuto deposito presso l'ufficio postale competente con apposita raccomandata; il contribuente ha presentato ricorso in data 27.12.2014 (59 giorno dall'immissione nella cassetta della comunicazione del 29.10.2014) e quindi nei termini per produrre il gravame;

-per il difetto di motivazione degli avvisi di liquidazione - che i giudici senesi ne hanno riscontrato l'ampia motivazione entrando nel merito della materia e focalizzando il nucleo della controversia, risultando evidente l'iter logico seguito nell'atto in ordine sia a i presupposti di fatto che le ragioni di diritto;

-circa la valorizzazione dell'usufrutto oggetto della compravendita- che la valutazione viene sempre effettuata assumendo il coefficiente, abbinato all'età dell'usufruttuario-venditore al momento della stipula dell'atto, di cui alla tabella allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 in vigore dal 01.01.2008 al 31.12.2009, conosciuto o conoscibile dal contribuente;

-circa la invalidità della sentenza per erronea motivazione inerente la riorganizzazione dell'azienda -che condivide le motivazioni in essa contenute, riscontrando contraddittorio che il ricorrente dichiarasse di aver venduto il diritto di usufrutto a se stesso e non a terzi, senza perseguire un intento speculativo; che i richiami normativi e delle circolari appaiono del tutto insussistenti in relazione al mancato rispetto dei termini di alienazione dei beni, non essendo le disposizioni agevolative suscettibili di interpretazione analogica; che la fattispecie in esame non può essere assimilata a quella contemplata dalla Risoluzione n. 455/2008, considerato che la società conferitaria riveste la forma giuridica di società di persone, né a quella di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 228 del 2001 stante il conferimento a soggetti diversi da quelli ivi contemplati; che la controversia esaminata nella sentenza della CTP di Siena n. 483/2014 è diversa attenendo alla tassazione e conseguente valutazione dei beni e che comunque tale pronuncia è ancora sub iudice.

### Motivi della decisione

In via preliminare la Commissione conviene con l'Ufficio che le procedure di notificazione risultano essere state correttamente seguite nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 7 e 8 della L. n. 890 del 1982, risultando che l'Agenzia aveva inviato gli atti alla notifica in data 27.10.2014 e che gli stessi erano stati ricevuti dall'Ufficio Postale in data 29.10.2014; l'agente postale incaricato della consegna del piego, non avendo trovato in pari data nessuno presente presso la residenza del destinatario, ha depositato l'avviso in cassetta e spedito la comunicazione di avvenuto deposito presso l'Ufficio Postale competente con apposita raccomandata; tant'è che il ..... ha presentato ricorso in data 27.12.2014 (il 59 giorno dall'immissione nella cassetta della comunicazione del 29.10.2014) e quindi in tempo utile per produrre il gravame; l'errore contenuto nella raccomandata, nell'indicare una data di deposito inesistente (01.01.0001) deve giustamente ritenersi sanato dalla presentazione del ricorso nei termini assegnati.

Anche il rilievo mosso dall'appellante circa la valorizzazione dell'usufrutto della compravendita non appare condivisibile alla luce di quanto esplicitato dall'Ufficio, il quale in merito afferma che la valutazione è stata effettuata assumendo il coefficiente, correlato all'età dell'usufruttuario-venditore al momento della stipula dell'atto, riportato nella tabella allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 in vigore dal

01.01.2008 al 31.12.2009.

Diversamente il Collegio ritiene, in ordine alla riorganizzazione aziendale, che il rilievo mosso dalla parte appellante debba essere accolto, non riscontrandosi nella sua determinazione alcuna finalità speculativa ma solo un intento di riunificare ed accorpare la proprietà agricola disponendo la riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà appartenente alla società ..... per le quote di proprietà già in testa agli stessi soggetti ( i coniugi .....), ferma restando la continuazione da parte dello stesso di esercitare la propria attività agricola quale soggetto qualificato ai fini IAP.

L'art. 11 del D.Lgs. n. 228 del 2001, nel prevedere una attenuazione dei vincoli in materia di proprietà coltivatrice con la riduzione della decadenza dai benefici da dieci a cinque anni, dispone espressamente al comma 3 che non incorre nella decadenza da tali benefici, come nel caso di specie, l'acquirente che, durante il periodo vincolativo di cui ai precedenti commi, ferma restando la destinazione agricola persegua con la cessione una riorganizzazione dell'azienda agricola all'interno della famiglia.

A tal proposito giustamente il contribuente cita la circolare n. 455/E del 01.12.2008 secondo la quale, in caso di trasferimento a favore di una società, è da escludere la decadenza dai benefici se il trasferente e l'acquirente, con la qualifica di IAP o di coltivatore diretto, siano lo stesso soggetto, e dalla ulteriore condizione che detto soggetto continui la coltivazione diretta del fondo trasferito con la stessa qualifica; questa è la vera finalità perseguita dal legislatore, quella della permanenza attiva sul territorio, ponendo così anche limiti ad ogni intento speculativo. Cade conseguentemente ogni riferimento ad interpretazioni analogiche eccepite dall'Ufficio risultando la materia espressamente disciplinata dalle norme sopra richiamate.

In relazione alla incertezza della materia trattata, alla difficoltà interpretativa delle disposizioni interessate ed al diverso orientamento seguito rispetto alla sentenza impugnata, il collegio ritiene che le spese di giudizio debbano essere compensate.

[P.Q.M.](#)

La Commissione, in riforma della sentenza impugnata, accoglie l'appello del contribuente. Spese compensate.

Firenze il 23 marzo 2016.